

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Aviamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia preso in considerazione dal Parlamento e che, in virtù della sua approvazione, si proceda alla pubblicazione della medesima legge.

Titolo I.

Dell'insegnamento secondario.

Articolo 1°.

L'insegnamento secondario, oltre l'istruzione morale e religiosa, abbraccia gli studi della lingua italiana e francese, di filosofia, di scienze fisiche e matematiche, di storia e di geografia, e le preparazioni ai giovani aspiranti ad ogni sorta di Università.

Articolo 2°.

L'insegnamento secondario è pubblico o privato; e se l'uno che l'altro è istituito dal Governo; ai cui ordini l'insegnamento secondario che si fornisce nei seminari vescovili, e questi sono delle Università, e delle Società di Scienze e Lettere, e della Chiesa e dello Stato. La spesa quanto spetta all'educazione degli alunni, e se non è l'articolo 5° della legge del 4. Ottobre 1858.

Titolo II.

Dell'insegnamento pubblico secondario.

Articolo 3°.

Gli Stabilimenti nei quali si dà l'insegnamento secondario di competenza sono delle denominazioni di Collegi.

Questi si dividono in due classi: la prima che insegna l'insegnamento della lingua e della grammatica.

Articolo 4°.

Collegi si dividono in Nazionali e Comunalisti. Si gli uni che gli altri sono

o di compiere il parziale insegnamento e possono avere amesso un Convitto.

Articolo 5°

Chiamansi Collegi Cassinati quelli che sono a carico dello Stato, della Provincia, e del Comune in cui sono istituiti. e chiamansi Collegi Comunali quelli che sono a carico del Comune soltanto.

Articolo 6°

I Collegi e come tale insegnamento abbreviano tutti i corsi indicati nel programma del titolo seguente. I Collegi di Cassinate insegnamento abbreviano il corso di Rettorica, o il corso di Grammatica latina, o il corso di Grammatica solamente.

Articolo 7°

Il Programma degli studi è uno per tutti i Collegi dello Stato.

TITOLO III.

Del Programma degli Studi

Articolo 8°

Il Programma degli Studi per le Scuole Secondarie abbrevia i corsi seguenti, gli uni principali, gli altri ausporj.

I Corsi principali sono;

- 1° Corso di Religione, il quale si estende a tutti gli anni del corso dell'insegnamento secondario.
- 2° Corso di Grammatica latina e di Composizione italiana o francese Diviso in tre anni.
- 3° Corso di Rettorica o di Letteratura latina ed italiana o francese Diviso in Due anni.
- 4° Corso di Filosofia, Diviso in Due anni. Esso comprende la Filosofia propriamente detta, cioè la logica, la metafisica e l'etica; e le Scienze fisiche e matematiche, cioè la Geometria, l'Algebra e la Fisica. Durante tale corso si continua ad esercitare gli Allievi nell'eloquenza latina ed italiana o francese.
- 5° Corso di lingua Greca.

Articolo 9°

I Corsi ausporj da distribuirsi nei vari anni nei quali durano i corsi principali, sono i seguenti:

- 1° Corso di Storia antica e moderna, e di Geografia.
- 2° Corso di aritmetica e di Disegno.
- 3° Corso di Storia naturale.
- 4° Corso di lingua francese nei Collegi nei quali si fa l'insegnamento in lingua italiana, e Corso di lingua italiana nei Collegi nei quali si usa la lingua francese.

5.^o Corso libero Di alcuna altra lingua moderna.

Articolo 10.

Si farà tanto Professori di corsi di Grammatica di Rettorica e di Filosofia, quanti sono gli anni nei quali detti corsi sono divisi. I Professori di Rettorica faranno l'intero corso, prendendo per turno i giovani nel primo anno di esso, e continuando l'istruzione loro sino al compimento del corso.

Dei tre Professori di Grammatica, uno farà il primo anno del corso, gli altri due faranno il secondo e terzo anno prendendo per turno i giovani nel secondo anno, e continuando l'istruzione loro anche nel terzo anno.

Di Professori di Rettorica e di Grammatica potrà essere affidato il corso di lingua Greca.

Articolo 11.

Si farà un Professore pel corso di Storia e Geografia, ed un altro pel corso di Storia Naturale.

I corsi di Arithmetica e Disegno e di lingue moderne potranno essere affidati ad appositi Professori, o potranno essere uniti ad altri corsi, od affidati ad uno stesso insegnante.

Articolo 12.

Il corso di Religione si farà da un solo Professore col titolo di Professore di Religione, scelto fra i Sacerdoti, e brevemente laureati in Teologia, i quali alle più spechiate virtù proprie del loro ministero auoppreranno non comune ingegno e Dottrina.

Articolo 13.

Nei Collegi di compiuto insegnamento, oltre al Professore di Religione, vi sarà un Direttore Spirituale, pel servizio del culto Cattolico.

Articolo 14.

Nei Collegi di parziale insegnamento, a vece del Professore di Religione, potrà l'istruzione religiosa essere affidata ad un Sacerdote Catechista, il quale adempia eziandio le funzioni di Direttore Spirituale.

Articolo 15.

Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Superiore di pubblica istruzione saranno distribuite le parti e insegnamenti di vari corsi, giusta il tempo che ne debbono rispettivamente durare.

Titolo IV.

Dei Professori e Maestri dell'insegnamento secondario, e de' loro stipendi.

Articolo 16.

I Professori per le Scuole secondarie sono effettivi o sostituti.

Articolo 17.

Le cattedre Professore effettive avranno qual'vna sopra a l'una corso Correttorale.

Le cattedre Professore effettive che vorranno incaricare di Superiori e Professori effettivi,

si dovranno considerare in tutti i corsi che vorrà loro aprerale dalla Commissione ben avanti.

Articolo 18.

La qualita di Professore effettivo e Sostituto non si ottiene all'indomani che cogli esami dei corsi Sostitutivi che sono e vorranno stabilite nelle varie Università dello Stato.

Articolo 19.

Lo stipendio dei Professori effettivi nelle Scuole Secondarie e di terza, di Seconda, o di prima classe.

Quello dei Professori Sostituti e di prima sola classe.

Articolo 20.

Gli stipendii a cominciare dal 31. Gennaio 1850. saranno corrisposti nella somma indicata nella Tabella annessa alla presente Legge.

Articolo 21.

Gli Stipendii sono eguali per tutti i Collegi dello Stato colle sole eccezioni indicate nella tabella.

Articolo 22.

Nulla e immovato rispetto agli assegnamenti fatti alle Corporazioni Religiose alle quali e affidato l'insegnamento in Qualche Collegio.

L'aggiunta dei nuovi Professori che l'esecuzione del Programma degli studi vi richiederà, sarà uogo ad un Proporzionato aumento d'indennità a favore della Corporazione Religiosa sulla base dell'insegnamento totale che le viene già corrisposto per l'insegnamento secondario.

Se però la Corporazione Religiosa non sarà in grado di fornire i nuovi Professori che occorreranno, saranno in tal caso nominati giusta l'articolo 23. della presente Legge Professori secolari, i quali goveranno delle stipendii fissato nella detta tabella.

Titolo V.

Nomine e promozione dei Professori.

Articolo 23.

Tutti i Professori dell'insegnamento secondario sono nominati dal Re sulla proposta che le Commissioni permanenti per le scuole secondarie ne saranno al Ministero.

Articolo 24.

I Professori dei Collegi Comunali e delle scuole nuove dei Collegi sono presentati alle

Commissioni permanenti dal rispettivo Consiglio Comunale.

Articolo 25.

Nei Collegi affidiati a Comuni ed a Municipi, possono aver luogo le cattedre di Lettere, di Filosofia, di Matematica, di Scienze Naturali, di Scienze Storiche, di Scienze Letterarie, di Scienze Giuridiche, di Scienze Mediche, di Scienze Fisiche, di Scienze Politiche, di Scienze Economiche, di Scienze Agricole, di Scienze Industriali, di Scienze Commerciali, di Scienze Militari, di Scienze Marine, di Scienze Nautiche, di Scienze Astronomiche, di Scienze Geografiche, di Scienze Geologiche, di Scienze Botaniche, di Scienze Zoologiche, di Scienze Veterinarie, di Scienze Agricoltive, di Scienze Forestali, di Scienze Cattedratiche, di Scienze Pratiche, di Scienze Teoriche, di Scienze Applicate, di Scienze Interdisciplinari, di Scienze Transversali, di Scienze Interdisciplinari, di Scienze Transversali.

Articolo 26.

Non possono darsi insegnamenti secondari e di altro genere, se non in caso di bisogno, all'insegnamento, che a norma degli articoli 15. e 16. della legge del 4. Ottobre 1848.

Articolo 27.

Non ostante il disposto di cui alla precedente articolo, se una casa privata abbia sempre richiamato i Professori del Collegio di cui le è affidato l'insegnamento, non potrà però chiamarsi senza aver prima provato ai due soggetti per succedersi.

Articolo 28.

La carriera dell'insegnamento nelle Scuole secondarie comincia dalla nomina di Professore effettivo e di terza classe o dallo stipendio di Professore sostituto.

Articolo 29.

Dopo cinque anni di loro esercizio allo stipendio di terza classe, i Professori sono promovuti alla seconda. E dopo altri cinque anni di loro esercizio, dalla seconda vengono promovuti alla prima.

Articolo 30.

I Professori che avranno loro volentieri esercitato il loro ufficio allo stipendio di prima e terza, faranno ammessi ad un nuovo aumento di stipendio come è indicato nell'annessa tabella.

Articolo 31.

Dopo venticinque anni di loro esercizio i Professori possono aspirare al titolo di Professore emerito o alla pensione di ritiro. Gli anni di servizio per la pensione si fanno cominciare dalla nomina di Professore effettivo.

Articolo 32.

Le basi delle pensioni di ritiro saranno fissate con apposita legge.

Titolo VI.

Della Direzione degli Studi

Articolo 33.

La Direzione degli Studi per le Scuole secondarie è affidata alle Commissioni permanenti stabilite presso le Università dello Stato giusta la legge del 4. Ottobre 1848.

Articolo 34.

Nei Collegi Spettori fissi per le scuole secondarie, il Ministro sulla proposta Delle Commissioni permanenti Delle Scuole, o Direttamente a termini Dell'articolo 6. della legge suddetta, Deputerà annualmente e semprechè lo Cuderà opportuno Spettori per la visita dei Collegi, Dei Convitti, e Delle Scuole Distentate all'insegnamento secondario.

Articolo 35.

Anche le Commissioni permanenti possono delegare straordinariamente per la visita di detti stabilimenti quei Professori dei Collegi dello Stato, o quelle altre persone che Cuderanno opportune.

Articolo 36.

Il ispettori seguiranno nelle loro visite il disposto dall'articolo 34. della suddetta legge 4. Ottobre 1818.

Saranno stati Deputati Delle Commissioni permanenti, o Dal Ministro sulla proposta Delle medesime, potranno essere chiamati nel seno Delle Commissioni medesime per riferire intorno agli stabilimenti da essi visitati.

Articolo 37.

Sarà agli Spettori corrisposta per le spese di visita, quella indennità che con apposito Regolamento verrà Determinata.

Articolo 38.

Consigli Collegiali stabiliti Dalla legge 4. Ottobre 1818. saranno instituiti in tutti i Collegi indistintamente.

Articolo 39.

Nei Collegi di compiuto insegnamento il Consiglio che sarà Presiduto Dal Provveditore, sarà composto Del Rettore spirituale, Di uno Dei Due Professori Di Filosofia, Di uno Dei Professori Di Rettorica, Di uno Dei Professori Di Grammatica, e Di un Professore Dei corsi auspori, loschè questi abbiano luogo.

Articolo 40.

Nei Collegi di parziale insegnamento, ove vi sarà il corso Di Rettorica e Di Grammatica latina, il Consiglio Collegiale sarà composto Di cinque membri, cioè:
Del Provveditore, Presidente. = Di un Professore Di Rettorica. = Di un Professore Di Grammatica. = Di un Professore Del corso elementare. = Del sacerdote Catechista.

Articolo 41.

Nei Collegi nei quali ^{non} vi sarà corso di Grammatica latina, il Consiglio Presiduto Dello stesso quattro membri, cioè:
Del Provveditore, Presidente. = Di un Professore Di Grammatica. = Di un Professore

elementare. - Del Laureato Catechista.

Articolo 42.

La Designazione Dei Professori che Dovranno essere Membri Dei Consigli Collegiali sarà fatta Dalla Bispelliva Commissione Governativa con le Cautelle.

Articolo 43.

Nei Collegi ai quali è annesso un Convitto, il Preside Del medesimo sarà membro e Vice-Presidente Del Consiglio Collegiale.

Articolo 44.

La Direzione Degli Studi Del Collegio attribuita al Consiglio Collegiale, Dall'articolo 36. Della legge 4. Ottobre 1848. appartiene al Presidente Del Consiglio.

Articolo 45.

Le Disposizioni Degli articoli 38. e seguenti relative ai Consigli Collegiali, non riguarderanno i Collegi affidati a Corporazioni Religiose e meno che siano conosciuti Del Collegio Due o più Professori non appartenenti alla Corporazione Religiosa.

Titolo VII.

Dei Collegi e dei Convitti

§. 1.

Dei Collegi Nazionali

Articolo 46.

In ogni Provincia, vi sarà un Collegio Nazionale, di completo o di parziale insegnamento. Nella stessa Provincia non potrà però esservi più di un Collegio Nazionale di completo insegnamento, e nell'altro il caso preveduto all'articolo 54.

Articolo 47.

Due o più Provincie, potranno unirsi insieme, per avere un Collegio di completo insegnamento.

Articolo 48.

Salve le Particolari Disposizioni che fossero ben usate, che stipendi Dei Professori e di altri impiegati nei Collegi Nazionali, sono a carico e di Stato con una metà e con l'altra metà sono a carico della Provincia e Del Comune, che vi contribuiranno con egual parte.

Il concorso Della Provincia e Del Comune sarà determinato in una somma fissa complessiva Degli Stipendi Di prima Classe, la quale Dalle Casse Provinciali e Comunali sarà versata nella Cassa Dello Stato.

Articolo 49.

Le spese per l'edifizio del Collegio, per la provvista e manutenzione del mobile e utensili necessari sono a carico del Comune.

Articolo 50.

Le spese del Culto nella Capella, quelle di Cancelleria, pel Consiglio Collegiale, e le spese per libri, Strumenti, di fisica, oggetti di Storia naturale e simili faranno a carico della Provincia, dove il Collegio è aperto.

Articolo 51.

Le Rendite proprie dei Collegi Nazionali nella parte che sono destinate all'insegnamento secondario, andranno prima a beneficio del Comune in diminuzione della spesa per cui deve esso concorrere. E le sopravvanzanti andranno in diminuzione della spesa che è a carico della Provincia e dello Stato, nella proporzione nella quale vi concorrono rispettivamente.

Articolo 52.

Nei Comuni Capo-Luoghi di Provincia nei quali sono ora stabilite le Regie Scuole e dove ciascuna delle classi di Grammatica, Umanità, Rettorica, Filosofia Libera, che positiva è creata il rispettivo Professore vi sarà un Collegio Nazionale di compiuto insegnamento, e meno che gravi circostanze ne esigano il traslocamento. In questi Collegi però i corsi auspori non saranno allivati che progressivamente, ed a misura che sarà il Governo in grado di destinare soggetti che abbiano dato saggio di capacità per Professori.

Articolo 53.

Nelle Provincie dove non sono ora stabilite Collegi di R. Scuole, ovvero non vi si dà l'insegnamento di tutte le classi, od un medesimo Professore è preposto a più d'una classe, continuerà l'insegnamento con quei corsi che potranno farsi col numero di Professori attualmente tributati dallo Stato, o dal Comune, o da particolari fondazioni.

In queste Provincie, e preferibilmente nel Comune Capo-Luogo di esse, qualora se ne manifesti il bisogno, e mediante il concorso della Provincia, e del Comune, e mente degli Articoli 48, 49, 50, e 51, potranno stabilirsi successivamente ed in modo progressivo Collegi di compiuto insegnamento.

Articolo 54.

Nei Comuni non Capoluoghi Di Provincia Dove sono attualmente le Scuole e continuerà lo Stato a pagare la somma attualmente per esse corrisposta. Sarà essa pagata al Comune a titolo Di Subsidio al Collegio per mantenimento, cui corsi che merita tale Subsidio, ed il concorso Del Comune potranno sussistere.

Articolo 55.

Il concorso Dello Stato al mantenimento Dei Collegi Nazionali, ed a sussidio Dei Collegi Comunali, non avrà più luogo Dopo il 1850., Salvo che i Comuni abbiano oia provveduto all'insegnamento Primario sia bei maschi, che bei femmine, e quanto ai Collegi Nazionali, il Comune e la Provincia abbiano provveduto i mezzi necessari per concorrere nel modo indicato agli art. 48., 49., 50., e 51. al loro mantenimento.

Articolo 56.

I Collegi Nazionali Stabiliti colla legge 4. Ottobre 1848. andranno soggetti alle Disposizioni Della presente legge, sia in ciò che riguarda l'insegnamento secondario, sia in ciò che riguarda il personale e le spese necessarie per quell'insegnamento.

Articolo 57.

Qualora il numero Degli abitanti Di un Comune richieda lo stabilimento Di più Di un Collegio, ovvero richieda la duplicazione Di alguno Dei corsi annessi al medesimo Collegio, la legge sarà regolata sulle stesse basi indicate in questo titolo.

~~Titolo III.~~

2.^o

Dei Collegi Comunali.

Articolo 58.

Uno o più Comuni insieme possono stabilire o conservare un Collegio Di Compunto, o Di Parziale insegnamento, purché abbiano;

- 1.^o Un edificio conveniente.
- 2.^o le rendite necessarie per lo stipendio Dei Professori, e per tutte le altre spese occorrenti.
- 3.^o Il mezzo onde assicurarsi la durata Di tale edificio.

Articolo 59.

I Professori che saranno nominati nei Collegi Comunali, o saranno chiamati a continuare in essi l'ulteriore loro servizio, avranno i medesimi Diritti e godranno del medesimo Stipendio Dei Professori

Ei Collegi Nazionali.

Articolo 60.

Comuni, i quali non saranno in grado di tenere un Collegio coll'interse corso di Grammatica Latina, Dopo che avranno provveduto al corso elementare sia per maschi, che per le femmine, potranno mantenere il corso del primo anno di Grammatica solamente.

Il Professore seguirà nell'insegnamento le stesse norme per tal corso stabilite nei pubblici Collegi.

Avrà egli essere approvato Professore di Grammatica; e sarà nella stessa condizione e avrà il medesimo stipendio di Professori di simil corso nei Collegi.

Titolo VII.

§. 3.

Dei Consigli Nazionali

Articolo 61.

A ogni Collegio Nazionale potrà essere annesso un Consiglio chiamato Consiglio Nazionale.

Articolo 62.

Una Carta dell'edifizio del Collegio Nazionale, dovrà servire per il Consiglio.

La Carta dell'edifizio destinata al Consiglio debb'essere costrutta od adattata secondo il Disegno che sulla presentazione dell'amministrazione Provinciale o Comunale sarà approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

Articolo 63.

Le spese per la costruzione e per l'adattamento dell'edifizio dei Consigli sono a carico del Comune dove sono stabilite. Le spese di primo stabilimento sono a carico della Provincia.

Articolo 64.

Le Provincie le quali per ragione del piccolo numero di giovani Studenti non possono avere un sufficiente numero di Consigli, possono unirsi fra di loro a due o tre insieme per fondare d'accordo un Consiglio Nazionale.

Articolo 65.

Tutte le spese necessarie al mantenimento, ed all'andamento dei Consigli Nazionali sono a carico delle Provincie e dei Comuni dove sono stabilite, sulle basi che saranno intese tra le rispettive amministrazioni.

Articolo 66.

Le entrate dei Consigli sono;

1. Convenzione della Provincia.

- 2.^o Sovvenzione Del Comune.
- 3.^o Provento Delle Proprietà che ciascuno Di essi ha, o può acquistare.
- 4.^o Pensioni Dei Convittori.

Articolo 67.

Le spese Dei Convitti sono;

- 1.^o Ristori Delle Sabbie.
- 2.^o Stipendio Degli insiccati Del Convitto.
- 3.^o Spese di alloggio e di sussidio per lo studio Dei Convittori.
- 4.^o Vitto Dei Convittori e Delle altre Persone Dimoranti nel Convitto.
- 5.^o Spese Di Amministrazione e Cancelleria.
- 6.^o Spese Straordinarie ed impreviste.

Articolo 68.

Un Decreto Reale Determinerà il numero Dei Costi gratuiti in ogni ~~Collegio~~^{Convitto} Nazionale. Non vi saranno cioè meno Di Due Posti intieri e Sei mezzi posti gratuiti a carico Della Casa Provinciale.

Articolo 69.

In misura che si avvicina ai Convitti Nazionali, il Governo vi stabilirà Dei posti gratuiti crescendovi man mano sino al numero Di Ventisette Costi intieri, e Di Quarantasette mezzi Costi Distribuiti fra tutti i Convitti Nazionali Dello Stato.

Articolo 70.

Con apposito Regolamento Sarà Provveduto al modo Da tenersi nella Distribuzione Dei posti, o mezzi posti gratuiti.

Articolo 71.

I Professori insegnanti nei Collegi Nazionali in cui è il Convitto, godono avere il vitto in questo, e pagano il prezzo che Sarà stabilito nel Regolamento.

Articolo 72.

Soddisfatto alle spese impreviste all'articolo 67, gli avanzi saranno impiegati nel modo che verrà Determinato Dal Consiglio Di Amministrazione, e le rendite provenienti Dall'usufrutto Di simili avanzi saranno pure impiegate nel modo che verrà stabilito Dallo stesso Consiglio. Simili impreviste pure saranno sempre fatti in uso non estranei alla Pubblica Istruzione.

~~Titolo VII.~~

§. 4.^o

Consiglio di Amministrazione dei Consigli Nazionali =

Articolo 3.

In ogni Convitto Nazionale vi sarà un Consiglio Di amministrazione Di cui faranno parte;

- 1.º Il Intendente Della Provincia, Presidente.
- 2.º Il Sindaco Del Comune, Vice Presidente.
- 3.º Il Provveditore.
- 4.º Tre Membri Delegati Dal Consiglio Provinciale.
- 5.º Il Preside.

6.º Il Censore.

7.º Il Economo, che fa le funzioni di Segretario, con voce consultiva soltanto.

Articolo 4.

Spetta al Consiglio Di amministrazione la formazione Del Bilancio Da farsi in Ottobre D'ogni anno, la Verificazione Dei Conti in ogni Trimestre, ed in generale tutto ciò che concerne l'economia Del Convitto, i Contratti, i Rendiconti, l'invio Dei risparmi.

Articolo 5.

Al fine Dell'anno Scolastico si fa una tornata generale, alla quale intervengono i Membri Del Consiglio Collegiale, ed il Consiglio Di amministrazione, e nella quale il Provveditore riferirà intorno all'andamento Del Collegio, cioè che riguarda gli Studi, ed il Preside farà un resoconto Di tutto l'operato Durante l'anno, e si Discuteranno all'occorrenza le Proposizioni Da farsi al Ministero della pubblica istruzione, pel maggior bene del Collegio e Convitto.

~~Titolo VII~~

§. 5.

Del personale dei Convitti Nazionali, e degli Stipendj.

Articolo 6.

Il Personale Del Convitto Nazionale si compone;

Del Preside, Direttore intorno Degli Studi.

Del Vice Preside, Censore Della Disciplina.

Del Direttore spirituale.

D'un Proporzionale numero D'istitutori.

Dell' Economo.

Articolo 7.

La nomina Del Preside è fatta Dal Re, preferibilmente fra i Membri Del Corpo insegnante.

Ove il Preside sia Professore, gli anni Di esercizio Di tale carica, etc. saranno

computati come anni d'insegnamento.

Articolo 78.

Il Vice Preside e Censore Della Disciplina, e il Direttore Spirituale sono nominati Dal Re Sulla Proposta Del Consiglio Di Amministrazione Del Convitto.

Articolo 79.

Il Istitutore sono Proposti Dal Preside, e nominati Dal Ministro. Debbono esser persone di qualità richieste Dall'articolo 11. Della legge 4. Ottobre 1848. Relativa ai Convitti Nazionali.

Articolo 80.

Lo Stipendio degli impiegati nel Convitto sarà quello fissato nella tabella annessa alla presente legge.

Articolo 81.

Se il Professore Di Religione Del Collegio a cui è annesso il Convitto vuole esercitare la carica Di Direttore Spirituale, dovrà egli risiedere nel Convitto. Godrà ivi Del Vitto, e Dell'alloggio, ed avrà quelle incumbenze proprie Del suo Ministero che con apposita istruzione Del Ministro Di Pubblica Istruzione saranno Determinate.

Articolo 82.

La nomina Dell'Economo sarà fatta Dal Preside, ed approvata Dal Consiglio D'amministrazione. L'Economo sarà tenuto a quella Cauzione che sarà Dal Consiglio medesimo Determinata.

~~Titolo~~

6°

Dei Convitti Comunali

Articolo 83.

Comuni che vorranno istituire un Convitto annesso al Collegio Comunale, sono tenuti a provvedere:

1.° L'Edificio.

2.° Il Mobile, e tutti gli altri oggetti Di primo Stabilimento.

3.° Le Rendite necessarie alla Conservazione Dell'Edificio, e Del mobile, non che al pagamento Dello Stipendio Degli impiegati nel Convitto.

4.° I mezzi onde assicurare la Durata Di tali Rendite.

Articolo 84.

Il Personale Dei Convitti Comunali sarà lo stesso che quello Dei Convitti Nazionali.

Sottà tuttavia il Ministro Di Pubblica Istruzione, sulla Comanda Del Comune, autorizzare l'unione Dell'Ufficio Del Vice Preside e Censore Della Disciplina con quello Di Preside, come se già esistesse, e mettere che le funzioni Di Economo siano affidate a persona residente fuori Del Convitto.

Articolo 85.

Gli Stipendi Degli Impiegati nei ~~Convitti~~ ^{Convitti} Comunali Saranno fissati Dal Ministro Sulla Proposta Del Consiglio Comunale. Questi Stipendi non potranno però essere inferiori alla metà di quelli fissati per i Convitti Nazionali.

Articolo 86.

Il Preside Del Convitto Comunale amministrerà il Convitto a Nome Del Comune. Egli è nominato Dal Re Sulla Proposta Del Consiglio Comunale, e scelto preferibilmente fra i membri Del Corpo insegnante.

Articolo 87.

In ogni Convitto Comunale v'ha un Consiglio D'amministrazione Composto:

- 1.° Del Sindaco, Presidente.
- 2.° Del Provveditore locale, Vice Presidente.
- 3.° Del Preside Del Convitto.
- 4.° Di tre Membri Deputati Dal Consiglio Comunale.
- 5.° Dell'Economo, che sarà le sue di Segretario, e non avrà voce Deliberativa.

Articolo 88.

Le attribuzioni Di questo Consiglio sono quelle fissate per i Consigli Di amministrazione Dei Convitti Nazionali.

Art. 87.

Disposizioni Generali

riguardo ai Collegi, ai Convitti, ed altre Scuole Secondarie.

Art. 87.

Articolo 89.

Tutti i Collegi o Convitti, sia Nazionali che Comunali sono autorizzati ad acquistare beni, e ad accettare lasciti e Donazioni, uniformandosi al Disposto Dalle leggi.

Articolo 90.

Alle Condizioni D'ammissione Degli Allievi nei Convitti, Sarà provveduto con un regolamento fatto Sulla base Della legge relativa ai Convitti, ^{Nazionali} Del 4.° Ottobre 1848.

Il prezzo Della Pensione Sarà fissato Dal Consiglio di Amministrazione D'ogni Collegio.

Articolo 91.

I Convittori Saranno ammaestrati nelle ore Di ricreazione negli esercizi militari e ginnastici convenienti alla loro età, ed ai loro Studi nel modo che verrà stabilito Dal detto Regolamento.

Articolo 92.

Questo Regolamento Determinerà eziandio le norme, ore, di eccezione, potremo aver luogo lezioni di musica, e altre istruzioni speciali, le quali saranno a carico dei Parenti Degli Allievi che le Desiderano.

Articolo 93.

Il Conto-beso D'ogni Convitto Nazionale sarà in fine Dell'anno sottoposto all'approvazione Del Consiglio Della Provincia, nella quale è stabilito.
In altre Province le quali concorsero al mantenimento Del Convitto potremo Deputare Due Dei loro membri per intervenire alla seduta Del Consiglio Della Provincia Dov'è stabilito il Convitto.

Articolo 94.

Lo Stesso si praticherà per il Conto-beso D'ogni Convitto Comunale, il quale sarà in fine Dell'anno sottoposto all'approvazione Dei Consigli Comunali Del luogo Dov'è stabilito, con intervento di Due Esponenti Del Consiglio Degli altri Comuni, i quali concorsero al mantenimento dello Stesso Convitto.

Articolo 95.

Le Disposizioni Della Legge Del 4. Ottobre 1848. Relativa ai Convitti Nazionali, le quali non sono contrarie alle Disposizioni Della presente Legge, sono estese a tutti i Convitti Nazionali.

Articolo 96.

D'ora innanzi andranno soggetti al pagamento Della contribuzione, ossia Minervale, già stabilito per gli Allievi delle Re. e tutte, tutti insistentemente gli Allievi delle Scuole Secondarie, pubbliche, siano di Collegi, o siano delle Scuole fuori Dei medesimi.
Questa contribuzione, si comincerà Dal 1849 = 50. e fissata nella somma apparsa Dalla tabella annessa alla presente Legge.

Articolo 97.

Andranno esenti Dalla contribuzione, gli Allievi che per angustie di famiglia, con ingegno ed applicazione allo studio saranno annualmente, Dal Consiglio Del rispettivo Collegio dichiarati meritevoli D'esenzione.

Articolo 98.

Il Governo fisserà con apposito regolamento le norme per l'esazione delle contribuzioni e per le relative dispende.

Articolo 99.

Gli Allievi delle Scuole Secondarie non andranno soggetti a veruna altra contribuzione. Sono spie.

esonerati da ogni ~~loro~~ prestazione verso i loro Professori, i quali mi a titolo Di ripetizione o Di esercizio scolastico, od altra. Ovverala istruzione. Dovranno esigere cosa qualsiasi dagli alunni Del Collegio nel quale insegnano.

Titolo VIII.

Dell'insegnamento secondario privato.

Art. 1°

Delle Scuole private.

Articolo 100.

Possono aprirsi scuole private per corsi di Grammatica Latina, di Lettere, e di corsi analogi a quelli relativi.

Articolo 101.

I Professori delle Scuole private non sono stipendiati dallo Stato, né dalle Amministrazioni Comunali, né da beneficazioni, ma le loro Dote e Uti. che le, si procurano.

Articolo 102.

Non è compreso sotto questo nome l'insegnamento che il Padre o chi ne fa le veci, dà, o fa dare a suoi figliuoli in casa propria.

Articolo 103.

Le Commissioni Di aprire Scuole private saranno concesse dalle Commissioni, benevolmente per le Scuole secondarie, sempre quando siano accondiscoste alle condizioni volute dalla legge.

Articolo 104.

Nuuno può ottenere facoltà Di fare scuola privata senza che abbia sostenuto l'esame e riportato la patente d'idoneità, giusta l'articolo 18. Di questa legge, e faccia inoltre risultare della sua buona condotta.

Articolo 105.

Non potrà essere concessa la Permessione Di tenere scuole private alle persone appartenenti a Congregazioni non ammesse dalle leggi dello Stato.

Articolo 106.

Chi desidera essere autorizzato ad aprire scuola privata deve presentare al Provveditore agli Studi della Provincia il suo ricorso, per essere rassegnato alla Commissione benevolmente. Inricherà in esso:

- 1.° Il Comune ed il locale in cui vuole stabilire la scuola;
- 2.° Il numero degli allievi Di cui è capace.
- 3.° Di quali arredi sia esso provveduto, o intenda di provvederlo.

Articolo 107.

Nelle Scuole, dove si insegna il corso di Grammatica, Diritto, Lettere, e Scienze, per le Scuole pubbliche. Non vi si potrà far uso di libri non approvati dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Articolo 108.

L'esame nelle Scuole private, sarà lo stesso che quello delle pubbliche.

Articolo 109.

Le Scuole private sono anch'esse sotto la vigilanza delle stesse autorità che vegliano sulle pubbliche Scuole secondarie.

Articolo 110.

Le persone autorizzate a tenere Scuole private, non possono aprire senza aver prima fatto conoscere al Provveditore locale i giorni e le ore delle lezioni.

Articolo 111.

Il Provveditore del luogo dove è una scuola privata, s'informa dell'andamento della medesima, la visita all'uopo e per mezzo del Provveditore provinciale ne riferisce alla Commissione permanentemente. In caso di urgenza riferisce direttamente alla Commissione medesima, dandone però avviso al Provveditore provinciale, e provoca al bisogno un'ispezione sul luogo.

Articolo 112.

Chiunque tenere scuola privata senza essere autorizzato sarà condannato ad una multa non minore di lire duecento, e non maggiore di cinquecento. In caso di recidiva la multa sarà di lire cinquecento, e sarà inoltre il contravventore dichiarato inhabile ad ottenere l'autorizzazione di tenere scuola privata.

~~Titolo~~

§. 2.

Dei Convitti privati

Articolo 113.

Chiunque voglia tenere un Convitto privato, ossia tenere corso di studio per giovani in educazione, i quali frequentino le pubbliche Scuole secondarie, deve prima farne la dichiarazione nante al Provveditore locale, facendogli constare della sua buona condotta, e di essere laureato in qualche facoltà, ovvero laureato per alcuno dei corsi dell'insegnamento secondario. Per inoltre

indicare il numero Degli Allievi che intende ricevere, unire alla Dichiarazione il Censo Della Casa, nella quale vuole aprire il Convitto, e far constare Dei mezzi coi quali troverà alle Stabilimento ed avanzamento Del Convitto a garanzia Delle obbligazioni che assume verso il Pubblico.

Articolo 114.

Il Provveditore, nanti cui è scitta simile Dichiarazione, concederà la permissione Di tenere il Convitto, se non avrà cosa in contrario ad opporre; altrimenti restituirà al Postulante la Dichiarazione e le esibite carte.

Articolo 115.

Il Dichiarante, che si creverà uso sul rifiuto Del Provveditore, potrà ricorrere alla Commissione, permanentemente, cui il Provveditore locale, dovrà per mezzo Del Provveditore provinciale, riferire i motivi Del suo rifiuto.

Articolo 116.

Le permissioni non saranno valide che per un triennio. Le Dichiarazioni per ottenerle dovranno essere rinnovarsi al fine D'ogni triennio, come dovranno pure rinnovarsi ogni volta che si cambierà il locale Del Convitto.

Articolo 117.

Non sarà autorata la permissione Di tenere Convitto alla persona, cui giusta l'articolo 105. non può permettersi una scuola privata.

Articolo 118.

Coloro che vorranno tenere un Convitto privato e dare ad un tempo agli Allievi loro l'insegnamento secondario Dei corsi Di Rettorica e Di Grammatica, per quanto riguarda l'insegnamento Debbono uniformarsi alle Disposizioni Del §. 1.º Di questo titolo. ~~Per quanto~~ riguarda il Convitto Debbono attenersi al Disposto Da questo §. 2.º. Presenteranno ogni anno una nuova contemporanea domanda, con le scuole, al Convitto al Provveditore locale, il quale, la trasmetterà alla Commissione permanentemente, cui spetterà di statuire sulla domanda complessiva.

Articolo 119.

Coloro che terranno Convitti privati, senza l'autorizzazione, prescritta dai precedenti articoli, saranno soggetti alla stessa pena stabilita all'articolo 112. per quelli che tengono Scuole private non autorizzate.

Disposizioni transitorie

Articolo 120.

Collegi attualmente stabiliti a sole spese Dei Comuni, ovvero mant. nuli, con-
bendite, Proprie, in Comuni non Capo- luoghi Di Provincia, per l'anno 1849.=50.
potranno sussistere colle classi ora aperte, e cogli Stipendi già fissati ai loro Professori.
L'insegnamento però dovrà ivi farsi secondo il programma Dei corsi ai quali
le rispettive classi appartengono. Dopo tale anno dovrà l'insegnamento
riversarsi a quei corsi per quali il Comune avrà provveduto i mezzi necessari.

Articolo 121.

Per l'anno 1850. gli Stipendi di tutti i Professori dell'insegnamento secondario nei
Collegi Dei Comuni Capo- luoghi Di Provincia, dove sono ora aperte le Regie scuole
saranno pagati dallo Stato.

Come invece alla data saranno pagati a mano a mano i dis. neri insinuatori.
tutti gli Stipendi, che per tale anno sono, o saranno bilanciati nei Casati dei Comuni
anzidetti o che saranno altrimenti dovuti: Da Congregazioni, Corpi morali, o va-
privati per l'insegnamento secondario. In caso di dubbietà si avrà per
base il tale pagamento lo stipendio, che risulterà corrisposto per 1849.

Articolo 122.

Per l'anno scolastico 1849.=50. i Collegi di Regie scuole nei Comuni non Capo- luoghi
di Provincia sussisteranno colle classi attualmente aperte, seguendo però il nuovo
Programma dei corsi ai quali le rispettive classi appartengono.

I Professori dei medesimi Collegi ora pagati dallo Stato, continueranno per detto anno
a ricevere direttamente dal medesimo lo stipendio già prima loro corrisposto.

Articolo 123.

Li attuali Professori di umanità, i quali non sono approvati per la Rettoria, potranno
essere destinati a fare il primo anno del corso di Rettoria, per 1849.=50.

Durante tale anno potranno essere ammessi agli esami per grado di Professore
di Rettoria nella forma stabilita per simili esami di quelli che non avevano o-
sato il corso di Lettore, prima del Manifesto 28. luglio 1847.

Qualora non si presentino, o non vengano approvati in tali esami
non potranno dopo il 1849.=50. essere impiegati che nel corso di
Grammatica.

Articolo 124.

Gli anni Del servizio Prima D'ora prestato nell'insegnamento Delle classi Di Filosofia, Di Rettorica, Di Umanità e Di Grammatica superiore, colla rispettiva Valente e idoneità nelle Regie o pubbliche Scuole saranno computati a norma Della presente legge, si in ordine all'anzianità che per le promozioni alle classi Edito Stipendio a favore Di coloro che saranno chiamati a continuare l'ulteriore loro servizio nel Pubblico insegnamento secondario.

Articolo 125.

Maestri Presentemente in servizio nello insegnamento Della quarta classe Di Latinità e forniti delle necessarie Valenti e idoneità, possono essere autorizzati Dalla Commissione Permanente per le Scuole secondarie, a Professore una Cattedra Di primo anno Del corso Di Grammatica Latina.

Ma tre anni dopo dovranno prendere l'esame Di professore Di Grammatica, altrimenti non potranno più essere successivamente impiegati, salvo nei Comuni Dove si farà il primo anno ~~di~~ Di Grammatica.

Articolo 126.

Maestri e assistenti per la quinta classe Di Latinità ed attualmente in servizio, possono essere impiegati nell'insegnamento Della Grammatica Latina nei Detti Comuni, e ove si ne fa solamente il corso Del primo anno.

Saranno Del resto essere destinati all'insegnamento elementare, ove si obbligino Di frequentare le Scuole Di metodo, e Di riportarne la successiva Valente.

Articolo 127.

In mancanza Di Professori Di Grammatica, o Degli attuali Maestri Di quarta, Di quinta ~~Di sesta~~, Di cui è cenno nei Due precedenti articoli, per l'insegnamento Del primo anno Di Grammatica nei Comuni Dove l'insegnamento è limitato a tale corso, potranno essere destinati per un quinquennio o per attuali Maestri Di Sesta, o quegli altri soggetti che giunseranno le condizioni che saranno prescritte nella legge relativa al corso normale Di Grammatica Latina.

Articolo 128.

Nulla è innovato per l'anno 1849-50. alla distribuzione che attualmente è praticata sia Dagli Allievi nelle Regie e pubbliche Scuole, così come è già stabilita, sia Dagli Allievi Delle Scuole private. Dopo il 1849-50. la distribuzione per gli Allievi

Delle Scuole, e tutti che sarà fissata nella Somma indicata nella descrittiva tabella.

Disposizioni Generali

Articolo 129.

Sono abrogate le leggi, ed i Decreti, anteriori, viguanti e non istruzione. Se ne usano, in
ciò che sono contrarij alle Disposizioni della presente legge.

Vittorio Emanuele

Stamato di

Tabella degli Stipendi

Collegio.

Professori di corsi di Religione, di Filosofia, di Rettorica,
di Storia e Geografia, e di Storia naturale. . .

3.^a classe
2.^a id.
1.^a id.

Professori di Grammatica. . .

3.^a classe
2.^a id.
1.^a id.

Incremento di Stipendio ai suddetti Professori Dopo Cinque
anni di esercizio collo Stipendio di prima classe. . .

Professori Sostituiti di Filosofia e di Rettorica. . .

Professori Sostituiti di Grammatica. . .

Vicari Spirituali. . .

Cattedratici. . .

Professori di Aritmetica e di disegno. . .

Professori di lingue moderne. . .

Convitti Nazionali

Preside. . .

Vice Preside, Censore della Disciplina. . .

Sottilettori. . .

Economo. . .

Torino e Genova.	Nelle altre Province.
1,500.	1,200.
1,800.	1,500.
2,200.	1,800.
1,200.	1,000.
1,500.	1,200.
1,800.	1,500.
200.	200.
1,200.	1,000.
1,000.	800.
500.	500.
500.	500.
800.	600.
800.	600.
2,400.	2,000.
1,200.	1,000.
500.	400.
1,000.	800.

Tabella della Retribuzione.

Per gli esami Delle Scuole Secondarie in
Cozino e Genova.

Per gli Allievi Delle Scuole medesime nelle Provincie
Ed Distretto dell'Università di Cozino, esclusa
la Savoja, e le Provincie della Divisione di Vercelli.

Per gli Allievi Delle Dette Scuole nella Provincia della
Savoja, della Divisione di Vercelli, della Liguria
(esclusa la Città di Genova) e della Sardegna.

Per Corsi di Rettorica e Filosofia		Per corso di Geometria	
25..	..	20..	..
20..	..	15..	..
20..	..	12..	..

Signori

Fu già lodevole divisamento del distinto cittadino che mi precocette nel Ministero della pubblica istruzione, ed ora siede degna mente nella rappresentanza nazionale, di riordinare l'istruzione secondaria, e comporre un regolamento analogo che ne dirigesse e garantisse il progresso. Egli se ne mostrò così premuroso e sollecito, che fin dai 21 febbrajo del corrente anno mi affidava l'importante incarico alla Commissione permanente del Circondario Universitario di Corina.

Le ripetute ispezioni delle scuole secondarie e le relazioni degli Ispettori, il poco soddisfacente esito degli esami degli studenti in generale, il timore dei

programmi dell'insegnamento
pesero la stessa Commissione in
grado di conoscere ed apprezzare
due gravissimi fatti: Cioè,
l'umiliarione in cui giacevano
i Professori, ed il poco frutto che
dagli studj ritraevano gli scolari
addetti agli istituti secondarii.

Questi due fatti mossero la
Commissione medesima, composta
di persone rispettabilissime per
sapere, e per zelo nel promuovere
l'istruzione, ad indagare le cause

Ritrovò la prima nella
misera condizione dei professori,
troppo avaramente stipendiati,
e nel mancare d'ogni stimolo
o crescere in lumi, cognizioni
sagacia e zelo nello educare
ed istruire la gioventù, privi
come sono d'ogni speranza
di miglior avvenire.

Non è già che io intenda
fare torto ai nobili e generosi
sentimenti che mostrano in
generale le persone addette
all'insegnamento. Ma è assai
deplorabile, che molti splendidi
ingegni si tengano lontani
da quella nobilissima carriera,
perchè non offre uno stato

sufficiente onde campare onerosamente
la vita; o se si dedicano, dovute
distante, altre cose occuparsi, che
gli stornano dalla coltura
principalissima degli studj.

Altra causa rilevò nella imperfe-
zione dei programmi degli studj
secondari, non rispondenti alla
condizione dei tempi che esigono
un maggiore corredo di lumi, e
sviluppo di dottrine anche per
premunire le tenere menti dei
giovani contro gli errori, e de-
scartanze d'ogni genere.

Di non men grave ostacolo
al progresso parve il difetto d'orga-
nizzazione delle scuole secondarie,
che non sono tuttavia in armonia
colle recenti disposizioni organiche
emanate coi Reali Decreti
del 4. c del 9. Ottobre 1848. e
specialmente col sistema di
Studj decretato per Collegj
Comitati nazionali con quella
profondità di sapere, e maturità
di consiglio, che tanto onora
l'altra illustre cattedra, che
dirigeva allora la pubblica
istruzione, ed era sede anche
epo nel Parlamento nazionale.

E finalmente altri ostacoli si

lucarono nella disparità di
insegnamento nei Collegj dello
Stato, la quale produce una
ingiusta differenza nel grado
di coltura, cioè ha uiso dritto
tutti i Cittadini del Regno,
che si avviano a carriera scien-
tifiche: nella diversità di tratta-
menti negli insegnanti; e negli
diversi privilegi di località fo-
rante funesto e parano. di gare
municipali.

Alla poichè è sempre
meschinissima cura, e direi
quasi inutile lo indagare e
lamentare i mali, ed i danni
che ne conseguono se i derivanti
dalla educazione ed istruzione
guaste, false, o falsate sono
sempre gravissimi se non si
pensa ai rimedj; e terminati
colla ragione della dottrina,
e della esperienza i più
opportuni ed efficaci, non si
riducono in atto: perciò la
prelodata Commissione ha
compilato un progetto di
legge, che tende a stabilire e
sancire i mezzi onde riparare
efficacemente ai lamentati
gravissimi inconvenienti.

Si rimanda di sottoripetere alla
approvazione del Parlamento
Ministri convenienti di discutere
il merito in complesso ed in
dettaglio nel seno del Consiglio
Superiore per la pubblica istru-
zione, cui ho l'onore di presiedere
come Ministro.

Chiamato il medesimo dall'
art. 11^{mo} del citato R. Decreto 11.
Ottobre 1848. a preparare i progetti
delle leggi, e dei Regolamenti
generali della pubblica istruzione
ogni qual volta ne sia dal
Ministro richiesto, era dare
il suo avviso sui progetti che
gli vengono comunicati; io
inferiore di gran lunga
per lumi e per esperienza a
tanti sommi ingegni che
illustrano lo Stato nei diversi
rami dell'umano sapere,
non avrei potuto senza faccia
di timorita privare la patria
d'un suffragio così autorevole
su di un oggetto con cui sono
intimamente connessi i
futuri italiani destini.

Una Commissione di diversi
membri del Consiglio, che
si associò uno degli autori

del progetto, ne preparò la
più dotta accurata e profonda
analisi, che servì poi di guida
nelle discussioni del Consiglio,
il quale chiamò ancora nel
suo seno il Presidente della
Commissione permanente,
personaggio tanto benemerito
della pubblica istruzione.

Del nuovo esame il progetto
ha dovuto subire varie modi-
ficazioni: tuttavia può dirsi
illeso nella sua sostanza e
nei suoi principii, essendo
stato riconosciuto un alto
commendevole sotto ogni
rispetto, e adatto allo scopo
cui è diretto.

Così riformato, io ho
l'onore di sottoporlo al
vostro giudizio; e senza
occupare inutilmente la vostra
attenzione nell'~~il~~^{affare} esame il
piano, che è all'istanza
chiaro e semplice, nel suo
complesso, e nelle sue divisioni,
credo di fare opera migliore
svolgendo in pochi e brevissi-
mi cenni i miglioramenti,
che come punti cardinali,
si sono avuti in mira colle
utili riforme che si propongono.

- 1.^o Con accrescere lo Stipendio ai Professori, divisi in tre classi; non solo sono incitati alla carriera dell'insegnamento i più distinti ingegni; ma ognuno di ciascuno nell'istituto cui è addetto può ricevere gli aumenti dovuti al commendevole suo servizio; e così si evita la troppa frequente mobilità e variazione dei professori, che nuoce al reale profitto della gioventù.
- 2.^o Con accrescere il numero dei Collegj convitti nazionali di compiuto insegnamento, e con estendere a tutti i Collegj l'istesso programma di Studj ed applicare eguali discipline si agevolano in tutto lo Stato i mezzi d'istruzione ed educazione con parità copia di lumi, ed uniformità di metodo, e di sistema.
- 3.^o Con concedere gli Stipj dritti a tutti i Collegj ed a tutti i Professori, a qual fine vanno tutti ugualmente disciplinati, svanisce ogni traccia d'odioso privilegio.
- 4.^o Si acquistano maggiori garanzie della capacità degli istruttori, merce cui verrà meglio

assicurata l'educazione della gioventù, onde essere sviluppata e confermata nell'amore dello studio e del bene.

Il progetto poi in generale non è informato né dello spirito intemperante di coloro, che vorrebbero ad ogni piè sospinto innovare condannando bruscamente tutto ciò che sente d'antichità; né della soverchia prudenza di quelli altri, non saprei se appellare pregiudicati o timidi, che per nulla vorrebbero accucciare la bestia loro mente a dipartirsi dai modi antichi.

Per attuare le proposte riforme la Commissione permanente ha creduto necessaria la spesa di L. 150/000. oltre le L. 149/000. stanziata già nel bilancio. Non avendovi però unito un quadro dettagliato, non posso ora rendere ragione di quel calcolo, che è piuttosto approssimativo, che preciso ed esatto.

Molti elementi si richiedono onde fissare la somma precisa in totalità, e per separare quella che deve essere a carico delle Finanze dello Stato,

+ la lingua latina
greca, e

dall'altra che dovrà gravitare sulle
Province e sui Comuni.

Ma per non mancare
menomamente al debito mio
faccio soltanto osservare alla
Camera, che circa la spesa
avvi un aumento anziché
diminuzione nel progetto
riformato dal Consiglio
Superiore, che ho l'onore di
presentare, perchè si è stimato
conveniente di migliorare
alquanto la condizione dei
professori di Storia antico
e moderna, di Storia naturale,
e di Chimica nei Collegj.

Proj.^o 49,
N.^o 62.

Progetto di legge
presentato dall'illustre dell'Oratorj - pari b.^o
in Senato del 9 gennaio 1869.

Disposizioni organiche sulla per l'
insegnamento secondario